Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 1° aprile 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 1° APRILE 1977:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 164 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4798/R in data 30 dicembre 1976.

(2475)

Elenco n. 165 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre luglio-dicembre 1976.

(2476)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **86.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal dott. Francesco Ambrosoli, con atto 24 settembre 1974, n. 40712 di repertorio, a rogito notaio Achille Pedraglio, di un appezzamento di terreno di mq 1500, sito in comune di Ronago (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1977
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1969, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1970, con il quale il dott. Franco Reposi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Franco Reposi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 29 ottobre 1976, con la quale il dott. Franco Reposi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova con decorrenza dal 18 novembre 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 18 novembre 1976, sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Franco Reposi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 201

(3193)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1977.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 27 ottobre 1976, con il quale il dott. Edgardo Crippa venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Vista la dichiarazione in data 29 novembre 1976, con la quale il dott. Edgardo Crippa ha rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna del dott. Edgardo Crippa, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 202

(3195)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società per azioni La Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, con il quale la S.p.a. La Secura Assipopolare è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la società è stata oggetto di accertamenti ispettivi conclusi con verbali in data 16 aprile 1976, 9 giugno 1976, 30 giugno 1976 e 19 ottobre 1976;

Considerato che con i predetti verbali sono state accertate irregolarità di varia natura comprendenti tra l'altro: il mancato versamento dell'imposta sulle assicurazioni e dei contributi dovuti all'I.N.P.S.; irregolarità nella tenuta dei registri obbligatori e dei registri dei premi incassati negli esercizi 1974 e 1975; una incidenza estremamente pesante delle spese di primo impianto e mobiliari, delle spese generali di amministrazione, delle spese provvigionali nonché delle spese comuni di liquidazione dei sinistri; discordanza, per varie partite, fra gli importi indicati in bilancio e gli importi reali nonché, in alcuni casi, discordanza anche con i corrispondenti importi riportati in vari allegati al bilancio stesso; costante bassa percentuale dei sinistri pagati nei vari esercizi di attività; rilevante sottovalutazione della riserva sinistri R.C.A. al 31 dicembre 1975; elevatissima incidenza, fra le attività poste a copertura delle riserve tecniche, di crediti in ordine ai quali i rappresentanti della società non sono stati in grado di fornire alcun elemento documentale nonché valutazioni sulla loro esigibilità e realizzabilità;

Considerato che con la nota ministeriale n. 825332 del 22 dicembre 1976 le predette irregolarità sono state contestate alla società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che con la stessa nota il termine di cui all'art. 113 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le irregolarità rilevate e contestate è stato fissato in trenta giorni;

Considerato che la società per azioni La Secura Assipopolare ha dato riscontro alla nota ministeriale con lettera pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 gennaio 1977 dalla quale si evince il perdurare delle irregolarità rilevate e contestate;

Considerato che per tali motivi con decreto ministeriale 18 febbraio 1977 alla società è stato fatto divieto di assunzione di nuovi affari per un periodo di centoventi giorni entro i quali la società medesima avrebbe dovuto rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento;

Esaminata l'istanza presentata in data 9 marzo 1977 dal presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, da alcuni consiglieri e dal collegio sindacale della S.p.a. La Secura Assipopolare nella quale si afferma tra l'altro che la società non è in grado di far fronte agli impegni finanziari necessari per la ristrutturazione dell'impresa, che la mancanza di liquidità impedisce agli ispettorati sinistri di provvedere alla liquidazione dei danni a terzi e che l'impresa si trova in stato d'insolvenza;

Ritenuto altresì che dalla predetta istanza si evince il persistere dell'inosservanza delle disposizioni del citato testo unico nonché l'impossibilità da parte della società di rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale, nella seduta del 16 marzo 1977, ha espresso, ai sensi dell'art. 77, punto 2), del citato

testo unico, parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni La Secura Assipopolare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Emilio Pasanisi.

Art. 2.

Ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. S.A.R.A. - Società di assicurazione rischi automobilistici, con sede in Roma.

Art. 3.

Il commissario liquidatore potrà provvedere, con apposita convenzione, al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della S.p.a. La Secura Assipopolare, con sede in Roma, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo provvedimento.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1977

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 4 Industria, foglio n. 114

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), approvato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950 e modificato con decreto ministeriale del 23 marzo 1961;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 8 gennaio 1976 e 23 aprile 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 43, 59 e 66 dello statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di 2ª categoria, con sede in Montagnana (Padova), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI MONTAGNANA, DI 2ª CATEGORIA

Art. 8. — Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Monte coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito o siano di essi impiegati.

I membri del consiglio di amministrazione, come pure i sindaci, non possono contrarre obbligazioni passive con l'Istituto.

Ai membri del consiglio di amministrazione è corrisposta, per ogni intervento alle adunanze del consiglio stesso, una medaglia di presenza fissata in L. 7.000, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute. E' fatto divieto di accordare nella stessa giornata più di una medaglia di presenza.

Art. 43. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 5.000, il massimo di L. 2.000.000. Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 500.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la precedenza i prestiti per somme minori.

Art. 59. — Le somme esuberanti in relazione alla attività che il Monte deve svolgere sono impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazioni su titoli, anche in forma di conto corrente, di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi di titoli di cui alla lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità alle leggi vigenti;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

g) sconto cambiali;

h) deposito in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, casse di risparmio e monti di credito di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale;

i) crediti chirografari anche in forma di conto corrente garantiti da cambiali munite di almeno due firme di notoria ed indiscussa solvibilità, ovvero da fideiussione di persona di notoria ed indiscussa solvibilità; ovvero crediti ad una sola firma assistiti da una delle garanzie reali statutariamente accettabili dall'Istituto. Le operazioni di conto corrente garantito avranno la durata massima di sei mesi, con facoltà del Monte di concedere eventuali proroghe; quelle garantite da ipoteca potranno avere una durata massima di cinque anni, salva la facoltà del Monte di concedere eventuali proroghe e sempreché per effetto delle stesse la durata delle operazioni non superi i dieci anni;

l) mutui chirografari a regioni, province, comuni, loro consorzi nonché a consorzi di bonifica e irrigazioni contro garanzie di delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge, previo benestare dell'organo di vigilanza.

I mutui non potranno avere durata superiore ai dieci anni ed il loro ammontare complessivo non potrà superare il patrimonio del Monte.

Tutte le suddette operazioni andranno effettuate con l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto vigenti in materia nonchè delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in ordine ai limiti massimi dei crediti concedibili.

Art. 66. — Il prestito sarà accordato dietro domanda fatta almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio su appositi moduli forniti dagli uffici dell'Istituto.

Verrà rilasciata all'Istituto una cambiale sottoscritta da due o più persone solvibili e bene conosciute dal consiglio del Monte.

Tali prestiti non possono essere inferiori a L. 5.000; la scadenza non potrà superare sei mesi dall'obbligazione.

La rinnovazione delle cambiali sarà consentita dalla direzione verso pagamento degli interessi e la decurtazione di almeno un decimo dell'ammontare iniziale; la rinnovazione integrale degli effetti deve essere approvata dal consiglio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreti ministeriali del 13 novembre 1970, del 24 giugno 1971, del 16 novembre 1971, del 12 ottobre 1972 e del 23 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 aprile 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore rispettivamente del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 34 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), approvato con decreto ministeriale 16 novembre 1970 e modificato con decreti ministeriali 10 aprile 1975 e 22 luglio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 marzo 1976, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 13 marzo 1976 e del presidente della ripetuta Cassa in data 14 maggio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 19% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da richiedersi all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali 17 giugno 1969, 7 dicembre 1970, 27 aprile 1973, 19 settembre 1974 e 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 febbraio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 17 gennaio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, comma terzo, 19, punti 8) e 11), 26, ultimo comma, 48, lettere *c*), *p*) ed *u*), 53, comma secondo, 62, comma secondo, e 63, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

Art. 2, comma terzo. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa e in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

(*Omissis*).

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta, e per singoli affari, ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti finanziati e perfezionati ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

(*Omissis*).

u) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto.

Art. 53, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere di grado anche posteriore al primo, sempreché l'ammontare dei crediti ancora da riscuotere, garantiti ipotecariamente, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 62, comma secondo. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonché per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 63, comma secondo. — In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 5 *marzo* 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Amelia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione Foce nel comune di Amelia (Terni);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Amelia (Terni);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Amelia, dal sig. Elio Feroce presidente del comitato promotore del consiglio di frazione di Foce, dal sig. Ermanno Santori presidente dell'A.S.S.A. e dal presidente del consiglio direttivo dell'associazione turistica pro loco di Amelia; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ubicata sulla sommità di una collinetta boscosa, a pochi chilometri dal centro di Amelia, lungo la strada che da Amelia stessa conduce ad Acquasparta, è completamente circondata da una fitta vegetazione di alberi e cespugli di elci che avvolgono per tutto l'anno il paese con il loro manto verde intenso; l'importanza dell'ambiente si evince senz'altro dall'esistenza di un complesso caratteristico di cose immobili quali, ad esempio, l'abitato di Foce nonchè dalla presenza indiscutibile di un quadro naturale di eccezionale bellezza costituito dai bosci limitrofi all'abitato medesimo;

Decreta:

La frazione Foce sita nel territorio del comune di Amelia (Terni) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente sui fogli di mappa catastali del comune di Amelia:

foglio n. 51: tutto il territorio a sud del fosso delle Streghe;

foglio n. 52: tutto il territorio ad ovest del fosso delle Streghe;

foglio n. 61: tutto il foglio;

foglio n. 62: tutto il territorio ad ovest del fosso delle Streghe incluso l'abitato di Foce (sviluppo *A*).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia curerà che il comune di Amelia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale stessa.*

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 marzo 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

A seguito della convocazione da parte del presidente si è riunita la commissione provinciale per le bellezze naturali il giorno 12 giugno 1975 alle ore 16 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Il vice presidente apre la discussione e propone di assoggettare a vincolo l'abitato di Foce (frazione di Amelia) che rappresenta per i suoi caratteri ambientali un complesso caratteristico di cose immobili e il territorio limitrofo che per la sua vegetazione in gran parte boschiva costituisce un quadro naturale da conservare e da tutelare in considerazione anche delle possibili costruzioni che potrebbero turbarlo.

La commissione dopo ampia discussione propone all'unanimità di assoggettare al vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui al comma terzo e quarto dell'art. 1, il territorio del comune di Amelia interessante in frazione di Foce, delimitato nel modo seguente sui fogli di mappa catastali del comune di Amelia:

foglio n. 51: tutto il territorio a sud del fosso delle Streghe;

foglio n. 52: tutto il territorio ad ovest del fosso delle Streghe;

foglio n. 61: tutto il foglio;

foglio n. 62: tutto il territorio ad ovest del fosso delle Streghe incluso l'abitato di Foce (sviluppo *A*).

(*Omissis*).

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso;

Viste le dimissioni della sig.ra Rosa Casacalenda da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Vista la nota n. 1305 del 28 gennaio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il signor Antonio Cocca in sostituzione della sig.ra Rosa Casacalenda, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Cocca è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione della sig.ra Rosa Casacalenda, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3323)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1974, con il quale il sig. Giuseppe Zambroni Pesci è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Considerato che il sig. Giuseppe Zambroni Pesci è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 20 maggio 1976, a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 2703 del 4 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Nicola Caruso in sostituzione del sig. Giuseppe Zambroni Pesci;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giuseppe Zambroni Pesci, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il rag. Nicola Caruso è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Giuseppe Zambroni Pesci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni, in Fontanellato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni, in Fontanellato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), con effetto dal 1° giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Rettifica al decreto ministeriale 19 gennaio 1977 concernente riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 29 gennaio 1977, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della grandinata del 9 maggio 1976, verificatasi nella provincia di Viterbo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerato che la grandinata del 9 maggio 1976, citata all'art. 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 1977, sopra richiamato, non è stata riportata nel successivo art. 2 del decreto stesso, pur delimitando le zone agrarie dal medesimo evento colpite;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 29 gennaio 1977, all'art. 2, l'indicazione:

« *Viterbo* - tromba d'aria del 12 ottobre 1976 (art. 4) »,

deve essere integrata nel modo seguente:

« *Viterbo* - tromba d'aria del 12 ottobre 1976 (art. 4); grandinata del 9 maggio 1976 (art. 5) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3297)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 330 del 13 dicembre 1976;

Considerate le nuove proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Macerata - precipitazioni piovose dei mesi di giugno, luglio e agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le altre zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ancona - grandinate dell'11, 15 giugno, 5, 6, 23 luglio, 10, 13, 14 agosto, 1° settembre 1976 (art. 5):

comune di Agugliano per le località S. Lucia, Frasca, Via Murolo, Monteborino, confine fosso Cannetacci;

comune di Belvedere O. per le località Gualdo, Rosciano, La Pieve, Montileo, Campolungo, Budasse;

comune di Castelbellino per le località Pantiere e Stazione;

comune di Castelplanio per tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone poste a nord della strada provinciale Montecarottese;

comune di Maiolati Spontini per le località Moie, Chiusa, Celmentina, S. Sisto parte;

comune di Montecarotto per le località Romita, Fonte del Coppo, Bacucco, Trabocco, Serpentina, Fossato S. Antonio, Piandole;

comune di Monteroberto per le località S. Apollinare e Planina;

comune di Poggio S. Marcello per il territorio compreso a sud della strada provinciale Moie-Montecarotto, per le località Zaffaranara parte, Gioncare, S. Maria del Monte, Frondigliosi, Molino, Fontanelle, S. Antonio e Balciana;

comune di Rosora per tutto il territorio comunale.

Ascoli Piceno - piogge persistenti e grandinate del 1°, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 agosto 1976 (art. 5):

comune di Carassai per le località Madonna delle Grazie, Aso (parte), Monte Cucco, Silos, Corneto, Crocifisso, Valle Rosa, Sabbione, Menocchia, S. Agata, Vallacconi, Di Là Menocchia, Monte Calvario, Tra Casette, S. Vito, Roccamontevarmine;

comune di Falerone per la località Ferrini;

comune di Fermo per le località Cantagallo e Campiglione;

comune di Folignano per le località Palazzolo, Case di Coccia, Rocca di Morro, Piane di Morro, Fontefino;

comune di Grottazzolina per le località S. Isidoro e Fotecarrà;

comune di Magliano di Tenna per le località Morello, Salette, Le Grazie (parte), S. Benedetto (parte);

comune di Montalto Marche per le località Maliscia (parte), San Lorenzo (parte), Menocchia;

comune di Monterinaldo per le località S. Anna, Indaco, Bucchiano, Aso (parte);

comune di Monterubbiano per la località Rubbianello;

comune di Monte Vidon Combatte per le località S. Procolo, S. Francesco, Monte della Formica, Collina Nuova, Le Selve, Fontottone, Solagna, Le Rene, S. Morone, Madonna di Loreto;

comune di Petritoli per la località Aso;

comune di Rapagnano per le località S. Tiburzio, Logognano, Paradetta, Campogrande, Tenna, S. Colomba, Castelletta, Solagna, S. Severino, Frollano;

comune di Servigliano per le località Paese Vecchio, Valentella, Rocca, Castello, Belluco, Castellano, Peschiera, San Gualtiero, Molino;

comune di Spinetoli per la località Pagliare.

Macerata - precipitazioni piovose dei mesi di giugno, luglio, agosto 1976 (art. 5); nubifragi del 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 4):

comuni di Serrapetrona, Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Poggio S. Vicino, Apiro, Montefano, Apignano, Corridonia, Petriolo, Monte San Giusto, Mogliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie, previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Piacenza - piogge alluvionali del 29, 30, 31 dicembre 1976, 1, 2, 3, 4, 5 gennaio 1977:

comune di Morfasso per le località Oneto, Cà Giamba, Cà Savoia, Cà Ciancia, Arda, Variano, Cimelli, Cornolo, Labè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(3350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Il 20 dicembre 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 404 del 5 maggio 1976, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione per la protezione dei produttori dei fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Ad avvenuto deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha formulato in data 20 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 7 (4), la seguente dichiarazione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), in Ginevra:

« Il Governo italiano intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 par. 4 della convenzione per cui analogamente a quanto stabilito nella legge italiana, viene assicurata ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita esclusivamente in base al luogo della prima fissazione del fonogramma anziché a quello della nazionalità del produttore ».

Il predetto direttore generale, ai sensi dell'art. 11 (2), ha informato il 24 dicembre 1976 gli Stati parti della convenzione, dell'avvenuto deposito dello strumento di ratifica.

La convenzione è entrata in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 11 (2), il 24 marzo 1977.

(3354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839/M)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2831/M)

Autorizzazione al comune di Morino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Morino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843/M)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811/M)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812/M)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2813/M)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 80.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814/M)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2815/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2816/M)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2817/M)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2818/M)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 35.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2819/M)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2820/M)

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di San Prisco (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2821/M)

Autorizzazione al comune di Pollica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Pollica (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2822/M)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.024.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2823/M)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2824/M)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2825/M)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Trevico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2826/M)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 marzo 1977, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2827/M)

Autorizzazione al comune di Casamicciola Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 marzo 1977, il comune di Casamicciola Terme (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2828/M)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2829/M)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 marzo 1977, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2830/M)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2834/M)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Canzano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.049.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2835/M)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2836/M)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2837/M)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2838/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2840/M)

Autorizzazione al comune di Scontrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Scontrone (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841/M)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842/M)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.124.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2849/M)

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Balsorano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850/M)

Autorizzazione al comune di Cappadocia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Cappadocia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851/M)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Pescolanciano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852/M)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853/M)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Brescia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.914.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854/M)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855/M)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 183.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857/M)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858/M)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2859/M)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 48.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860/M)

Autorizzazione al comune di Pettoranello di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Pettoranello di Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861/M)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2862/M)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2863/M)

Autorizzazione al comune di Sessano del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Sessano del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865/M)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2866/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, il comune di Santo Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2867/M)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica)

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1123 della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977.

(2833/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 28 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,45	887,45	887,35	887,45	887,45	—	887,35	887,45	887,45	887,45
Dollaro canadese	844,50	844,50	845 —	844,50	844,50	—	844,50	844,50	844,50	844,50
Franco svizzero	348,23	348,23	348,40	348,23	348,37	—	348,16	348,23	348,23	348,25
Corona danese	151,48	151,48	151,45	151,48	151,48	—	151,46	151,48	151,48	151,50
Corona norvegese	169,41	169.41	169.40	169.41	169,40	—	169,40	169,41	169,41	169,45
Corona svedese	210,99	210,99	211 —	210,99	211 —	—	210,97	210,99	210,99	211 —
Fiorino olandese	355,80	355,80	355,90	355,80	355,90	—	355,78	355,80	355,80	355,80
Franco belga	24,224	24,224	24,22	24,224	24,23	—	24,226	24,224	24,224	24,20
Franco francese	178,43	178,43	178,30	178,43	178,43	—	178,36	178,43	178,43	178,45
Lira sterlina	1525,10	1525,10	1525,25	1525,10	1525 —	—	1525,05	1525,10	1525,10	1525,10
Marco germanico	371,31	371,31	371,25	371,31	371,40	—	371,27	371,31	371,31	371,30
Scellino austriaco	52,319	52,319	52,30	52,319	52,30	—	52,32	52,319	52,319	52,30
Escudo portoghese	22,98	22,98	22,95	22,98	22,96	—	22,95	22,98	22,98	22,98
Peseta spagnola	12,928	12,928	12,93	12,928	12,93	—	12,9270	12,928	12,928	12,92
Yen giapponese	3,203	3,203	3,20	3,203	3,186	—	3,2040	3,203	3,203	3,20

Media dei titoli del 28 marzo 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	82,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	99,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
» 5 % (Città di Trieste)	90,275
» 5 % (Beni esteri)	89,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	76,050
» 5,50 % » » 1969-84	74,875
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,900
» poliennali 7 % 1978	93,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,125
» » 9 % 1980	87,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,40
Dollaro canadese	844,50
Franco svizzero	348,195
Corona danese	151,47
Corona norvegese	169,405
Corona svedese	210,98
Fiorino olandese	355,79
Franco belga	24,225
Franco francese	178,395
Lira sterlina	1525,075
Marco germanico	371,29
Scellino austriaco	52,319
Escudo portoghese	22,965
Peseta spagnola	12,927
Yen giapponese	3,203

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 29 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,30	887,30	887,25	887,30	887,30	887,25	887,40	887,30	887,30	887,30
Dollaro canadese	843,55	843,55	843,60	843,55	843,75	843,50	843,75	843,55	843,55	843,55
Franco svizzero	349,25	349,25	349,05	349,25	349,15	349,20	349,30	349,25	349,25	349,25
Corona danese	151,67	151,67	151,60	151,67	151,60	151,65	151,72	151,67	151,67	151,65
Corona norvegese	169,49	169,49	169,50	169,49	169,45	169,45	169,52	169,49	169,49	169,50
Corona svedese	211,24	211,24	211,20	211,24	211,20	211,20	211,275	211,24	211,24	211,25
Fiorino olandese	356,18	356,18	356,28	356,18	356,15	356,15	356,28	356,18	356,18	356,20
Franco belga	24,244	24,244	24,23	24,244	24,24	24,24	24,246	24,244	24,244	24,25
Franco francese	178,41	178,41	178,41	178,41	178,35	178,40	178,45	178,41	178,41	178,40
Lira sterlina	1525,60	1525,60	1525,75	1525,60	1525,30	1525,55	1525,75	1525,60	1525,60	1525,60
Marco germanico	371,87	371,87	371,90	371,87	371,85	371,85	371,97	371,87	371,87	371,85
Scellino austriaco	52,34	52,34	52,38	52,34	52,35	52,30	52,405	52,405	52,105	52,35
Escudo portoghese	22,98	22,98	22,95	22,98	22,96	22,95	22,97	22,97	22,97	22,98
Peseta spagnola	12,98	12,98	12,93	12,98	12,92	12,90	12,931	12,931	12,931	12,92
Yen giapponese	3,212	3,212	3,2150	3,212	3,21	3,20	3,213	3,213	3,213	3,20

Media dei titoli del 29 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
» 5 % (Città di Trieste)	90,275
» 5 % (Beni esteri)	89,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,125
» 5,50 % » » 1968-83	76,050
» 5,50 % » » 1969-84	74,875
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,300
» poliennali 7 % 1978	93,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,975
» » 9 % 1980	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	887,35
Dollaro canadese	843,65
Franco svizzero	349,275
Corona danese	151,695
Corona norvegese	169,505
Corona svedese	211,257
Fiorino olandese	356,23
Franco belga	24,245
Franco francese	178,43
Lira sterlina	1525,675
Marco germanico	371,92
Scellino austriaco	52,372
Escudo portoghese	22,975
Peseta spagnola	12,93
Yen giapponese	3,212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il dott. Giancarlo Serva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 14 novembre 1955, in sostituzione del sig. Ricciardi Bartolomeo.

(2894)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Autotrasportatori portuali S. Erasmo », in Gaeta.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1977, i poteri conferiti al rag. Mattia Valente, commissario governativo della società cooperativa « Autotrasportatori portuali S. Erasmo », in Gaeta (Latina), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1977.

(2895)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi », in Roma

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1977 i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Manocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1977.

(2896)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Splendore », in Cagliari.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977, il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 è stato annullato limitatamente alla parte (numero d'ordine 18) riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Splendore », in Cagliari, costituita per rogito Puxeddu in data 16 febbraio 1953, rep. n. 3394, reg. soc. n. 2002.

(2898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e periferica, di cui alla tabella I; 6, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75, sussistono le vacanze per indire un concorso a trenta posti di archivista di Stato in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Dei suddetti posti cinque sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960 n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968 n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (il candidato è pregato di accertarsi che sia leggibile il timbro a data apposto dallo ufficio postale sulla busta contenente la domanda) al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione;

3) archivistica e vigente legislazione archivistica;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) lettura e versione orale di un brano di latino;

6) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o spagnolo o tedesco);

7) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa);

8) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

9) legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), alle ore 8 dei giorni 28 e 29 settembre 1977.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1977 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparati alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori:

foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi;

per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della laurea;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumono servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1977
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 289

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1976.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) in caso di ammissione al colloquio chiede di sostenere la prova obbligatoria di lingua straniera in . . . . . . (3) e quella facoltativa (per coloro che intendono sostenerla) in . . . . (3);

9) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

. . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la lingua straniera: francese o inglese o spagnolo o tedesco.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3303)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1976, registro n. 18 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 310;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. Serli Adriano . . . . punti 32,80
2. Nardella Pietro . . . . » 32,08
3. Zarcone Claudio . . . . » 29,48
4. Simone Gian Pietro . . . . . . » 28,46
5. Scaglione Antonino . . . . » 25,86

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre guardiamarina (AN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle armi navali di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1) Serli Adriano;
2) Nardella Pietro;
3) Zarcone Claudio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 312

(3216)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1976, registro n. 18 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di dieci guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 311;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di dieci guardiamarina (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di commissariato militare marittimo di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. Spinò Nicola Andrea . . . . punti 30,86
2. Celle Carlo . . . . » 30,56
3. Pugliese Francesco . . . . » 29,66
4. Calabrò Giuseppe . . . . » 29,30
5. Esposito Giuliano . . . . » 28,75
6. Conti Luciano . . . . » 27,96
7. Caricato Luciano M. . . . . » 27,93
8. Romanazzi Cosimo . . . . » 27,26

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 313

(3217)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1976, registro n. 18 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di dodici guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 309;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di dodici guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. De Bonis Giuseppe . . . . punti 32,30
2. Spina Tommaso . . . . » 30,78
3. Collabolletta Ermelindo . . . . . . » 30,66
4. Cramer Alvino . . . . » 30,03
5. Lucente Emanuele . . . . » 29,80
6. Vinci Giulio . . . . » 29,53
7. Morgese Claudio . . . . » 29,40
8. Gravame Giovanni . . . . » 29,26
9. Bigazzi Alessandro . . . . » 29,16
10. Zurlo Giuseppe . . . . » 29,00
11. Porcella Augusto . . . . » 28,86
12. Labianca Marcello . . . . » 28,53
13. Maglietta Alfredo . . . . » 28,03
14. Bartolozzi Pietro . . . . » 27,14
15. Moser Stefano . . . . » 27,13
16. Cimitan Mauro . . . . » 26,08
17. Ruggieri Alberto . . . . » 26,06
18. Marinelli Marco . . . . » 25,76

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di dodici guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1) De Bonis Giuseppe;
2) Spina Tommaso;
3) Collabolletta Ermelindo;
4) Cramer Alvino;
5) Lucente Emanuele;
6) Vinci Giulio;
7) Morgese Claudio;
8) Gravame Giovanni;
9) Bigazzi Alessandro;
10) Zurlo Giuseppe;
11) Porcella Augusto;
12) Labianca Marcello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 311

(3215)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;
Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1976, registro n. 18 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 312;
Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di quindici guardiamarina (GN) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale di cui al decreto interministeriale 7 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. Sapori Emiliano . . . . punti 31,70
2. Mazzucato Gianfranco . . . . » 30,83
3. Calcina Franco . . . . » 30,70
4. Sorano Giuseppe . . . . » 29,63
5. De Blasio Teodoro . . . . » 29,42
6. Pucci Alberto . . . . » 29,24
7. Idda Antonio . . . . » 28,76
8. Masia Gabriele . . . . » 28,33
9. Pagliani Pier Giorgio . . . . » 28,13
10. Carassale Sergio . . . . » 27,95
11. Botta Franco . . . . » 27,93
12. Maghelli Francesco . . . . » 27,25
13. Cristofori Alberto . . . . » 25,93
14. Barca Antonio . . . . » 25,70

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 310

(3218)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 31 Finanze, foglio n. 373, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1976, registro n. 44 Finanze, foglio n. 9, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto ministeriale 25 maggio 1976;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 25 maggio 1976 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che il candidato Aicardi Giorgio, compreso nella suddetta graduatoria, 38° classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

Candidato		Punti
1. Santorelli Andrea (orfano di caduto in servizio)	punti	15,25
2. Spada Vito Antonio	»	15,25
3. Russo Vincenzo	»	15,20
4. De Cesare Antonio (nato il 24 febbraio 1951)	»	15 —
5. Ronga Gianfranco (nato il 3 gennaio 1952) .	»	15 —
6. Colombo Giovanni Battista (nato il 26 gennaio 1952)	»	15 —
7. Benigni Fabio (nato il 27 febbraio 1952) .	»	15 —
8. Della Monaca Mario Angelo (nato l'8 marzo 1952) .	»	15 —
9. Longinotti Giovanni Maria (nato il 23 marzo 1952) .	»	15 —
10. Valgimigli Aldo (nato il 12 aprile 1952)	»	15 —
11. Fois Antonio Pietro (nato il 26 aprile 1952)	»	15 —
12. Labriola Vittorio (nato il 17 settembre 1952)	»	15 —
13. Argentino Pietro (nato il 28 settembre 1952)	»	15 —
14. Marinone Stefano (nato l'8 ottobre 1952) .	»	15 —
15. Ciaccia Alessandro (nato il 26 novembre 1952) .	»	15 —
16. Banchig Pierluigi (nato il 27 febbraio 1953)	»	15 —
17. Meo Giovanni (nato il 28 febbraio 1953) .	»	15 —
18. Paviotti Roberto (nato il 19 maggio 1953) .	»	15 —
19. Orlacchio Francesco (nato il 15 giugno 1953)	»	15 —
20. Oddo Giuseppe (nato il 26 luglio 1953) .	»	15 —
21. Appierto Gaetano (nato il 29 settembre 1953)	»	15 —
22. Zuppi Marco (nato il 12 novembre 1953) .	»	15 —
23. Varvaro Vito (nato il 30 marzo 1954)	»	15 —
24. Paciocco Venanzio (nato il 30 marzo 1951) .	»	14,80
25. Perini Cesare (nato il 26 dicembre 1951) .	»	14,80
26. Iacobini Aldo (nato il 15 aprile 1952) .	»	14,80
27. Buzzi Marco (nato il 1° settembre 1952) .	»	14,80
28. Buttitta Armando (nato il 10 febbraio 1954)	»	14,80
29. Coluccini Angelo .	»	14,60
30. Pocobelli Fabrizio (nato il 6 maggio 1951) .	»	14,40
31. Fimmanò Bruno (nato il 1° gennaio 1952) .	»	14,40
32. Bonnì Gianfranco (nato il 28 febbraio 1953)	»	14,40
33. Longo Guido (nato il 24 maggio 1953) .	»	14,40
34. Barra Giancarlo (nato il 28 gennaio 1951) .	»	14,20
35. Brayda Emiliano (nato il 21 dicembre 1952)	»	14,20
36. Chiaruttini Paolo (nato il 21 luglio 1951) .	»	14 —
37. Spatafora Giuseppe Roberto (nato il 22 febbraio 1954)	»	14 —
38. De Giorgio Renato (nato il 15 maggio 1951)	»	13,80
39. Gatti Fabio (nato il 13 luglio 1951)	»	13,60
40. Martellotta Nicola (nato il 20 luglio 1953) .	»	13,60
41. Ceci Enrico	»	13,40
42. Foti Salvatore (nato il 23 gennaio 1953) .	»	13,20
43. Mazzoni Claudio (nato il 1° giugno 1953) .	»	13,20
44. Campolattano Antonio	»	13 —
45. Podda Alberto (nato il 26 agosto 1950)	»	12,80
46. Latini Guido (nato il 27 giugno 1951) .	»	12,80
47. Guglielmino Salvatore (nato l'11 agosto 1951)	»	12,80
48. Pedone Giovanni .	»	11,80
49. Carnevale Raul	»	11,60
50. Mannina Giuseppe	»	11,00
51. Sabini Pierantonio	»	9,40

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Santorelli Andrea
2. Spada Vito Antonio
3. Russo Vincenzo
4. De Cesare Antonio
5. Ronga Gianfranco
6. Colombo Giovanni Battista
7. Benigni Fabio
8. Della Monaca Mario Angelo
9. Longinotti Giovanni Maria
10. Valgimigli Aldo
11. Fois Antonio Pietro
12. Labriola Vittorio
13. Argentino Pietro
14. Marinone Stefano
15. Ciaccia Alessandro
16. Banchig Pierluigi
17. Meo Giovanni
18. Paviotti Roberto
19. Orlacchio Francesco
20. Oddo Giuseppe
21. Appierto Gaetano
22. Zuppi Marco
23. Varvaro Vito
24. Paciocco Venanzio
25. Perini Cesare
26. Iacobini Aldo
27. Buzzi Marco
28. Buttitta Armando
29. Coluccini Angelo
30. Pocobelli Fabrizio
31. Fimmanò Bruno
32. Bonnì Gianfranco
33. Longo Guido
34. Barra Giancarlo
35. Brayda Emiliano
36. Chiaruttini Paolo
37. Spatafora Giuseppe Roberto
38. De Giorgio Renato
39. Gatti Fabio
40. Martellotta Nicola
41. Ceci Enrico
42. Foti Salvatore
43. Mazzoni Claudio
44. Campolattano Antonio
45. Podda Alberto
46. Latini Guido
47. Guglielmino Salvatore
48. Pedone Giovanni
49. Carnevale Raul
50. Mannina Giuseppe

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto:

1) Sabini Pierantonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1976

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1977
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 101

(2779)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale n. 19, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, del 1° luglio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. ULA/CONC/1205/6486 del 25 luglio 1973, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale d'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n ULA/A/9118 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 5 maggio 1971.

(2813)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770890)